

Contratto di Collaborazione

Fra la **mysbc.ch SA**, Società di consulenza assicurativa globale
via Monda 1, 6528 Camorino, (di seguito denominata **SBC**), e

.....
.....

Data di nascita:

(di seguito denominato collaboratore)

si conviene il seguente

.1. Qualità legale della mysbc.ch SA

1.1. La **SBC**, è una società di mediazioni e d'agenzia che
opera con mandato nel campo delle assicurazioni e d'altri servizi finanziari.

1.2. La **SBC**, si avvale della collaborazione d'intermediatori autonomi (i collaboratori) che
costituiscono parte del servizio esterno dell'organizzazione, per l'attuazione della propria
attività di mediazione.

1.3. La **SBC**, è una società indipendente che regola i propri rapporti con le società
assicurative e finanziarie a mezzo di contratti separati.

.2. Il collaboratore

2.1. Il **collaboratore** è un intermediario autonomo ai sensi dell'art. 412 a segg., e di regola
esercita tale attività nella misura in cui gli è possibile.

Art. 412, definizione e forma:

- Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per
concludere un contratto o di interporre per la conclusione d'un contratto verso
pagamento di una mercede.
- Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di
mediazione.

2.2. Il collaboratore agisce in qualità di indicatore di clienti. Egli non ha procura per
stipulare o altrimenti rappresentare i mandanti e cioè, né la SBC, né le società
assicurative e finanziarie con le quali essa collabora. Parimenti il collaboratore non è
autorizzato a rilasciare o ricevere delle dichiarazioni scritte o orali con effetto legale per
conto della SBC, o delle società assicurative e finanziarie con le quali essa collabora. Il
Collaboratore non è autorizzato a ricevere in nessuna forma dei pagamenti per conto della
SBC e/o per delle società assicurative e finanziarie con le quali essa collabora.

2.3. Sorveglianza degli intermediari assicurativi (art. 34 LCA)

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio
intermediario/indicatore. Ora gli intermediari assicurativi e i broker sono soggetti a
sorveglianza. I dettagli sono definiti nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
(v. sotto). Per gli intermediari svincolati sussiste un obbligo d'iscrizione a registro. In
occasione del primo contatto con un cliente, l'intermediario deve fornire le informazioni
seguenti:

- La sua identità e il suo indirizzo
- Il genere e il legame con l'impresa di assicurazioni
- Il Soggetto responsabile in caso di errata consulenza
- Il trattamento dei dati personali

2.4. Per adempiere il punto 2.3. il collaboratore/indicatore deve obbligatoriamente far firmare ad ogni cliente il mandato di gestione del portafoglio e il formulario informazione ai sensi dell'articolo 45 LSA che gli sono rilasciati dalla **SBC**, in assenza di tale formulario il cliente verrà contattato e gli verrà spiegato che i suoi dati saranno cancellati e che nessuna offerta verrà richiesta e nessuna assicurazione sarà conclusa per il nostro tramite sino a che non abbiamo il formulario datato e firmato. (originale SBC, copia per Cliente)

2.5. Per quanto riguarda il diritto alla previdenza sociale (AVS, AI, IPG, LAINF e LPP), i **collaboratori** vengono trattati alla stessa stregua di dipendenti non autonomi della **SBC**, la quale si fa carico delle detrazioni e dei versamenti dei contributi sociali previsti dalla legge, sulla base dell'impiego di tempo prestato dal collaboratore.

2.6 I **collaboratori**, considerati dipendenti non autonomi della **SBC**, dichiarano con la presente di rinunciare alla previdenza AVS, se percepiscono un reddito netto inferiore ai 2'000.- CHF. annui, a meno che non abbiano espresso avviso contrario per iscritto.

2.7. I **Collaboratori** considerati dal punto di vista previdenziale come impiegati non autonomi della **SBC**, dichiarano con la presente, in materia di assicurazione obbligatoria infortuni, (LAINf) di dedicare almeno 8 ore lavorative la settimana, a meno che non abbiano comunicato espressamente un impiego lavorativo inferiore. La **SBC** è autorizzata a notificare tale dichiarazione all'assicurazione infortuni. I **collaboratori** con reddito inferiore a 2'000.- CHF. annui, che abbiano rinunciato all'assicurazione AVS (comma 2.4) non sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni a meno che non sussista copertura dovuta ad altra attività professionale principale.

2.8. I **Collaboratori** che dal punto di vista del diritto previdenziale, vengono trattati alla stessa stregua di dipendenti non autonomi della **SBC**, rinunciano agli indennizzi della previdenza professionale, nella misura in cui questi non superino le deduzioni di coordinamento. In ogni caso, sino al raggiungimento di tale quota, sussiste l'obbligo, da parte del collaboratore di coprire i propri rischi d'invalidità per malattia, in forma privata. Essi sono tuttavia liberi di fare uso dell'assicurazione volontaria LPP, qualora esercitino altra attività professionale (principale) come lavoratori dipendenti, giustificando alla **SBC** la sussistenza della loro attività professionale principale. Per i **collaboratori** che sono soggetti alla previdenza professionale, la **SBC** si fa carico delle deduzioni dei relativi contributi e versa gli stessi all'istituto di previdenza LPP.

2.9. Ai **collaboratori**, trattati alla stessa stregua di dipendenti non autonomi, la **SBC** rilascia, ai fini della dichiarazione fiscale, il certificato di salario per tutte le prestazioni retributive erogate.

2.8. Al **collaboratore** che decide di sua propria volontà di divenire broker indipendente verrà sottoposto un nuovo contratto di collaborazione con le specifiche adatte per gli indipendenti.

.3. Parti costitutive del presente contratto

3.1. Sono parti costitutive del presente contratto, tutte le disposizioni della **SBC** per il servizio esterno. Questo vale anche per tutte le norme e direttive interne emanate dalle società assicurative e finanziarie relative al servizio esterno.

3.2. La lista dei prodotti e delle provvigioni con le successive modifiche, non sono parte integrante del presente contratto, fanno stato ai fini della retribuzione del **collaboratore**.

.4. Retribuzione

4.1. Le componenti retributive del presente contratto sono le seguenti:

1. Retribuzione oraria
2. Retribuzione provvigionale
3. Benefit e prestazioni accessorie

4.1.1. Retribuzione oraria:

Al collaboratore viene riconosciuta una retribuzione oraria sulla base del salario minimo previsto per il cantone Ticino. Essa verrà automaticamente adeguata sulla base di eventuali adeguamenti previsti dalla legge.

4.1.1.1. La retribuzione fissa oraria è così composta:

Retribuzione di base:	CHF 19.50 / ora	
Supplemento vacanze:	CHF 1.625 / ora	(8.33%)
Supplemento festivi	CHF 0.702 / ora	(3.6%)

Per un totale di CHF 21.827 / ora

4.1.1.2. Per semplicità di calcolo, Nel caso in cui un collaboratore lavori o intenda lavorare con regolarità e per un periodo prolungato a tempo pieno (100%), su accordo delle parti può essere stipulato un accordo contrattuale aggiuntivo che sostituisca la retribuzione oraria prevista nel presente contratto con una retribuzione mensile, calcolata nel rispetto della legge sul salario minimo cantonale prestabilito. Tale contratto aggiuntivo non sostituisce il presente contratto e la sua validità verrà confermata e prorogata nel tempo unicamente a condizione che il collaboratore:

- a. svolga effettivamente il proprio lavoro al 100% (fanno stato per il calcolo delle ore le registrazioni orarie nel sistema aziendale SIMBIA) e a condizione che
- b. il budget di produzione minima accordato tra le parti in occasione della firma del citato accordo contrattuale aggiuntivo venga dal collaboratore rispettato.

Le parti sono concordi nel riconoscere che un tale contratto aggiuntivo, che sostituisca la retribuzione oraria con una retribuzione mensile è da considerarsi risolto con effetto immediato e la retribuzione ricalcolata su base oraria secondo il presente contratto, qualora una qualsiasi delle citate prerogative (4.1.1.2.a e 4.1.1.2.b) non vengano rispettate.

4.1.1.2.1 Quanto appena detto al punto 4.1.1.2. può valere parimenti anche per un collaboratore che lavori o intenda lavorare con regolarità e per un periodo prolungato a tempo parziale, purché la percentuale di lavoro ed il relativo budget di produzione vengano chiaramente definiti dalle parti.

4.1.1.3. Il collaboratore ha il dovere di indicare le ore di lavoro per ogni sua attività nell'ambito del sistema aziendale (SIMBIA). La mancata registrazione da parte di un collaboratore delle ore di lavoro, viene parificata alla mancata esecuzione del lavoro stesso e le relative presunte ore lavorate, ma non registrate, non verranno conteggiate ai fini dello stipendio.

Nell'ambito di tale registrazione, egli deve pure indicare:

- a. A quale cliente sono da attribuire le ore lavorate
- b. A quale attività sono da attribuire le ore lavorate

4.1.2. **Retribuzione provvigionale:**

Al collaboratore viene riconosciuta una retribuzione Provvigionale, in aggiunta alla retribuzione fissa oraria quando si presentano le seguenti condizioni:

- a. Il flusso provvigionale calcolato come indicato al punto 4.2 e seguenti del presente contratto supera per importo la retribuzione fissa oraria.
- b. Il contratto di lavoro non è stato disdetto.
- c. Il collaboratore è abile al lavoro.
- d. La produttività del collaboratore risulta nella norma, rispetta i budget di produzione e di qualità.

La retribuzione provvigionale aggiuntiva viene calcolata sottraendo la retribuzione oraria alla retribuzione provvigionale.

4.1.2.1. La retribuzione oraria e la retribuzione provvigionale **non si sommano**.

- a. Nel caso in cui il totale della retribuzione provvigionale calcolata come indicato al punto 4.2 e seguenti dovesse risultare inferiore alla retribuzione oraria, non sussiste alcun diritto alla retribuzione provvigionale.
- b. Nel caso in cui il totale della retribuzione provvigionale, calcolata come indicato al punto 4.2 e seguenti, dovesse risultare superiore alla retribuzione oraria, il collaboratore riceverà a titolo di retribuzione provvigionale unicamente la differenza tra le due, giungendo ad una retribuzione totale pari per somma alla retribuzione provvigionale.

4.1.2.2. Il conteggio per la retribuzione provvigionale aggiuntiva verrà effettuato

- a. mensilmente per i collaboratori che nel trimestre precedente e nel mese in corso hanno lavorato a tempo pieno o che, in alternativa, hanno raggiunto il budget di produzione prestabilito come da tabella allegata.
- b. Trimestralmente secondo il trimestre calendario (30.marzo / 30 giugno / 30 settembre / 30 dicembre), per i collaboratori che nel trimestre precedente e/o nel mese in corso hanno lavorato a tempo parziale, e/o che non hanno raggiunto il budget di produzione prestabilito come da tabella allegata.

4.1.3. Benefit:

Su accordo delle parti, al collaboratore possono essere concessi dei benefit, come ad esempio l'utilizzo di un'auto aziendale.

In particolare per l'utilizzo di un veicolo aziendale, la legge riconosce tale benefit solo se sono rispettate le seguenti due condizioni:

- a. Il veicolo viene utilizzato esclusivamente per trasferte professionali
- b. Il collaboratore allestisce una lista giornaliera esatta delle trasferte, nelle quali vengano indicati i km percorsi, i nomi dei clienti visitati e le destinazioni (vedi STCA del 17 marzo 2005, inc. N. 30.2004.93, pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch)

4.1.4. Nel caso le condizioni indicate sopra non fossero rispettate, i costi del veicolo messo a disposizione di un collaboratore sono da considerarsi quali "uso privato" e quindi parte dell'imponibile retributivo. Nel caso di utilizzo privato di un veicolo aziendale o di qualsiasi benefit aziendale, il relativo costo imponibile verrà dedotto dal conteggio retributivo del collaboratore.

4.2. Per ogni collaboratore verrà mantenuto un conteggio del flusso provvigionale generato. Esso verrà calcolato sulla base del 50% dell'incasso della mysbc.ch SA, su ogni contratto concluso in conformità alla lista delle provvigioni in essere al momento della conclusione.

4.2.1. Tale percentuale (50%) è da considerarsi inclusiva delle spese che il collaboratore potrebbe aver affrontato per la realizzazione dello specifico affare; Il collaboratore non ha diritto a rimborso di spese o nessun altro tipo di indennità aggiuntiva.

4.2.2. Nel caso in cui più collaboratori abbiano concorso all'acquisizione di una provvigione, tale 50% verrà suddiviso quota-parte, sulla base del piano delle carriere (allegato al presente contratto) o in alternativa come indicato nel sistema aziendale (SIMBIA) dai collaboratori stessi al momento dell'inserimento dell'affare assicurativo nel sistema aziendale.

4.2.3. Per quanto concerne provvigioni soggette al rischio di storni, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) La **SBC si riserva** il diritto di trattenere almeno **il 10%** della provvigione a titolo di riserva di storno. E' riservato il diritto di stabilire una quota superiore in base alla situazione circostanziale. (quota % di storni elevata)

b) La **SBC** fissa un tetto massimo di riserva storno, in base alla qualità del lavoro eseguito dal singolo collaboratore. (Min. CHF 10'000.00, Max 100'000.00)

c) Una provvigione è considerata guadagnata a tutti gli effetti soltanto nella misura in cui il cliente effettua i propri pagamenti con regolarità durante tutto il periodo di garanzia. Tale continuità s'interrompe nel momento in cui il cliente è in mora con i pagamenti, nel qual caso il contratto in questione è ritenuto "disturbato" (stato di disturbo). La quota di provvigione già accreditata, ma non guadagnata secondo quanto sopra, verrà addebitata dalla **SBC** sul conto provvigioni del **collaboratore**.

Vengono considerate situazioni di disturbo i seguenti casi:

- reazioni negative alla lettera/e-mail di conferma della proposta d'assicurazione e a quella di ricezione.
- contrasti relativi a consulenze di vendita non corrette.
- vertenze di concorrenza sleale (incitamento all'"infedeltà di agenti)
- lamentele da parte di società assicurative e finanziarie, o da parte dell'"autorità di sorveglianza.
- disdette e preannunci di disdetta.
- LSV (ordine bancario permanente) respinti
- contributi in sofferenza.

Una fattispecie dei casi sopra elencati è comunque considerata stato di disturbo e sono applicate le relative conseguenze indipendentemente dalle circostanze che sono all'origine e dalla chiarificazione conclusiva. Se la causa all'origine dello stato di disturbo non è giustificata ed il contratto in questione viene sanato successivamente, il caso è giudicato sanato (risanamento dello stato di disturbo).

d) Il **collaboratore** ha diritto ad essere immediatamente informato di uno stato di disturbo tramite la sua nota provvigioni, fintantoché il rapporto di collaborazione non è disdetto. Egli ha l'obbligo di chiarire senza indugio le cause di tale disturbo. È autorizzato

ed ha l'obbligo di tentare di sanare il caso disturbato entro due settimane dalla comunicazione dello stato di disturbo. Un contratto disturbato risulta sanato nel momento in cui le cause del disturbo stesso, menzionate al punto c), sono state sanate.

e) Il **collaboratore** ha diritto all'accredito sul suo conto provvigioni nel caso di una provvigione di risanamento dello stato di disturbo (SDD), se un contratto viene sanato come dal punto d). L'ammontare dell'SDD viene calcolato in base alle relative disposizioni del presente contratto circa le provvigioni, calcolato sulla base dello stato all'inizio del disturbo ed *ammonta all'importo della provvigione non ancora interamente guadagnata* o in origine percepita a dipendenza del tipo di provvigione, se di conclusione o di incasso annuale. Sull'SDD può essere parimenti trattenuta una riserva di storno di almeno 10 %.

f) La **SBC** è autorizzata ad incaricare un altro **collaboratore** per risanare uno stato di disturbo se il **collaboratore** responsabile non vi provvede entro 15 giorni secondo il punto d) (visita al cliente e comunicazione scritta alla **SBC** del risultato conseguito). Se lo stato di disturbo è risanato da un altro **collaboratore**, il collaboratore responsabile perde ogni diritto alla provvigione non guadagnata all'SDD.

4.3. Il diritto alle provvigioni non può essere ceduto né messo in pegno senza l'accordo preventivo della **SBC**.

4.4. Qualora pretese di provvigioni di un **collaboratore** nei confronti della **SBC** dovessero essere pignorate o delegate per incasso in favore di creditori del **collaboratore**, la **SBC** si riserva di far valere il proprio diritto di ritenzione o di mancata esigibilità delle pretese creditizie, tenuto conto che al momento del pignoramento, o rispettivamente della delega per incasso, una parte della provvigione in questione non sarà acquisita definitivamente.

4.5. Per provvigioni non soggette a rischio storni, il **collaboratore** ha diritto ad un accredito sul suo conto provvigionale senza limite d'importo.

4.6. Il **collaboratore** che decide di interrompere l'attività lavorativa presso la **SBC** per i seguenti casi:

- a) Pensione a qualsiasi età
- b) Invalidità
- c) Cambiamento di attività (non in concorrenza)

Avrà diritto all'importo lordo del 20% delle provvigioni di incasso del portafoglio globale gestito relative ai clienti mediati dal collaboratore.

4.7. In caso di decesso del **Collaboratore** con contratto valido e non disdetto, la rendita di cui al punto 4.6, viene versata agli eredi diretti (moglie, figli, genitori bisognosi: esaustivo).

.5. Diritti del collaboratore

5.1. Il **collaboratore** può operare sul territorio elvetico, senza limitazione territoriale.

5.2. Se il **collaboratore** desidera allestire un ufficio proprio per lo svolgimento della sua attività professionale, deve ottenere il preventivo assenso scritto della **SBC**

5.3. Il **collaboratore** ha diritto al supporto professionale per quanto necessario che gli viene prestato dal suo Responsabile o da un collaboratore da questi designato.

.6. Doveri del collaboratore

6.1. Il **collaboratore** decide da sé quanto tempo vuole dedicare alla propria attività professionale presso la **SBC**. Nella misura in cui egli esercita tale attività, è tenuto ad applicare la diligenza di un buon professionista, e a rispettare gli **obiettivi minimi fissati mensilmente dalla SBC** e in accordo con il proprio responsabile diretto.

6.2. Il **collaboratore** ha l'obbligo di informare e consigliare il cliente in modo appropriato e di agire nell'esercizio della sua attività con la diligenza di un buon professionista. Egli è tenuto a negoziare dei contratti stabili, sulla base della documentazione che gli viene messa a disposizione. Egli ha l'obbligo di osservare le direttive interne e gli indirizzi generali della **SBC** e delle società assicurative e finanziarie con la quale essa collabora (comma 3.1). Il **collaboratore** ha il dovere di tutelare gli interessi della **SBC** e delle società assicurative e finanziarie con le quali essa collabora secondo scienza e coscienza. Qualora i contratti negoziati raggiungano una quota di storno eccessiva – vedere in merito le disposizioni applicabili della **SBC** – essa si riserva la facoltà di sospendere il diritto alle provvigioni fino quando la quota di storno non rientra nei limiti accettabili.

6.3. Il **collaboratore** s'impegna a non esercitare altra attività come intermediatore assicurativo o consulente finanziario senza previo espresso assenso da parte della **SBC**.

Questo divieto vale anche a proposito di contratti non offerti dalla **SBC** o non facenti parte della lista prodotti della stessa.

6.4. È vietata l'accettazione o la concessione di rimborsi, in modo particolare la cessione di provvigioni o la rinuncia alle competenze previste, in favore del cliente.

6.5. Il **collaboratore** ha l'obbligo di fare immediata comunicazione scritta alla **SBC**, qualora il coniuge o un parente del collaboratore eserciti in linea ascendente o discendente l'intermediazione di contratti i quali sono offerti in modo analogo anche dalla **SBC**.

6.6. Tutti i contratti con la clientela, incluso lo scambio di corrispondenza, devono essere fatti esclusivamente e per il tramite della **SBC**. Al **collaboratore** non è consentito di fare annunci, volantini o altri accorgimenti di pubblicità a nome suo o a nome della **SBC**. Eccezioni necessitano il consenso scritto della **SBC**.

6.7. Tutti gli accordi che non concernono il rapporto tra il **collaboratore** e la **SBC**, e cioè quelli pattuiti tra il **collaboratore** da una parte ed altri **collaboratori** dall'altra, circa l'attività in seno al servizio esterno della **SBC**, necessitano il previo assenso della **SBC**, pena la nullità degli stessi.

6.8 Il **collaboratore** ha l'obbligo di osservare tutti gli indirizzi generali e tutte le disposizioni circa l'attività professionale, impartite oralmente e/o per iscritto dalla **SBC**.

6.9. Al **collaboratore** è vietato trasmettere contratti che non sono stati negoziati da lui personalmente. Qualora il **collaboratore** collabori con altri collaboratori alle sue dipendenze, questi ultimi devono pure far parte di un rapporto contrattuale con la **SBC**.

6.10. Il **collaboratore** è tenuto a curare il portafoglio contratti da lui negoziati. Se trascura il portafoglio o non provvede alla negoziazione integrativa di contratti entro i termini fissati e comunicati, la **SBC** si riserva la facoltà di affidare il portafoglio ad altro collaboratore. In tal caso il collaboratore accetta espressamente che la provvigione non ancora guadagnata, ed altre indennità eventuali vengano addebitati sul suo conto provvigioni, rispettivamente non gli saranno accreditati. Se dovessero già essere accreditati, o pagati, egli s'impegna sin da ora a restituire immediatamente le somme indebitamente percepite.

6.11. Non è consentita la sottrazione di contratti, né tentativi di sottrazione, nel qual caso viene a cadere ogni diritto a compenso. Una provvigione eventualmente già versata, dovrà essere immediatamente restituita.

.7. Durata del contratto, disdetta, condizioni contrattuali

7.1. Il presente contratto è valido a tempo indeterminato. Può essere disdetto da entrambe le parti contrattuali, con preavviso scritto di tre mesi, alla fine di ogni trimestre calendario. L'osservanza di tale termine è provata tramite la data d'invio postale.

7.2. È fatto salvo il diritto di ciascuna parte contrattuale di sciogliere il contratto senza preavviso per motivi gravi.

7.3. Costituiscono motivi gravi ai fini dello scioglimento immediato da parte della **SBC**, le ipotesi di violazione definite ai punti 6.2, 6.3 e 6.5 del contratto.

7.4. Se sussiste all'epoca della fine del contratto, oppure successivamente, un saldo a carico del **collaboratore**, questi è obbligato a versare immediatamente quanto dovuto. È esclusa la compensazione o l'esercizio di un diritto di ritenzione o di custodia. Il conto provvigioni del **collaboratore** viene continuato anche dopo la fine del rapporto contrattuale fino a quando tutte le provvigioni anticipate, relative ai contratti acquisiti dal collaboratore durante la validità del rapporto contrattuale, sono effettivamente guadagnate.

7.5. La **SBC**, sospende il versamento provvigionale, al momento in cui riceve la lettera di dimissioni da parte del collaboratore. Accordi particolari sono da stabilire con la direzione.

7.6. Il **collaboratore** s'impegna a restituire a conclusione del rapporto di collaborazione, a sue spese, tutto il materiale messogli a disposizione dalla **SBC**, in particolare il materiale cartaceo e informatico relativo alla **SBC** e a tutti i partner della stessa.

7.7. Al **collaboratore** è fatto divieto, per tutta la durata del contratto ed entro i 24 mesi che seguono la fine dello stesso, di sollecitare le dimissioni di collaboratori ancora in rapporto contrattuale presso la **SBC**, per assumerli presso una società concorrente, sia direttamente che indirettamente o tramite terzi.

7.8. Qualora un **collaboratore** dovesse essere assunto presso una società concorrente durante il presente contratto, egli è tenuto a versare alla **SBC**, una penale di Fr. 1'000.- per ogni contratto acquisito in favore della società concorrente (violazione del punto 6.3 del presente contratto). La **SBC** si riserva comunque il diritto a richiedere il risarcimento di ogni

danno maggiore. Oltre a ciò il collaboratore è tenuto a fornire ampie informazioni alla **SBC** circa le sue attività.

7.9. Tutti i clienti acquisiti dal **collaboratore** sono e restano clienti della **SBC**, anche dopo le dimissioni dello stesso dal servizio esterno della **SBC**. È fatto divieto al **collaboratore**, per tutta la durata del contratto ed entro i 24 mesi che seguono lo stesso, di incitare i clienti affinché annullino dei contratti esistenti. Il **collaboratore** è tenuto a versare alla **SBC** una penale per ogni caso di violazione, pari al 5% del valore del portafoglio gestito per il cliente in questione. La **SBC** si riserva comunque il diritto al risarcimento di ogni danno maggiore. Fatto salvo il presente divieto, non è stipulato altro divieto di concorrenza a carico del collaboratore alla fine del contratto.

7.9. Il **collaboratore** può avvalersi del suo diritto di risanare contratti in stato di disturbo dopo la fine del presente rapporto contrattuale, anche se esercita un'attività professionale per una società concorrente, solo se ha firmato con la SBC la convenzione per il versamento di provvigioni di cura del portafoglio (detta "cupo"), prima della risoluzione del contratto. Il diritto di risanamento e alla cupo spetta solo al **collaboratore** che ha provveduto alla conclusione finale del contratto. Il mandato di risanamento del contratto può essere conferito ad altro **collaboratore SBC**, qualora quello in carica non si faccia parte diligente entro il termine prestabilito.

.8. Disposizioni finali

8.1. Il presente contratto sostituisce ogni contratto precedente. Modifiche ed aggiunte richiedono la forma scritta.

8.2. Con la firma del presente contratto, tutti gli accordi eventualmente presi in precedenza tra le parti contrattuali, cessano ogni efficacia.

8.3. Foro esclusivo è luogo di adempimento per tutti i diritti e doveri relativi alle disposizioni ed accordi facenti parte o riferenti al presente contratto, è la sede legale della SBC, a Camorino (cantone Ticino).

..... il,

(nome del collaboratore)

.....

(firma del collaboratore)

Camorino / Ticino il,

.....
mysbc.ch SA
Servizi Finanziari Globali